



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
n. 02 del 23.01.2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; L.R. n. 40/ 1998 e s.m.i.
Progetto di aumento della capacità di macellazione carne bovina nel Comune di Ceva.
Proponente: F.LLI DENINA s.r.l., Via Gramaglia, 5 – 12073 CEVA.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

IL DIRIGENTE

Rif. Pratica 38/12/VER - 2011 - 08.18/001503-01
Prot. Generale n. 90772 del 23.10.2012

Premesso che:

- in data 26 ottobre 2012, è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte della Sig.ra Somà Maddalena, legale rappresentante della ditta F.lli Denina s.r.l., con sede legale in Via Gramaglia n. 5, 12073 - Ceva, ed assunta al protocollo dell'Ente n. 90772 in data 23.10.2012;
 - il progetto è riconducibile alla categoria progettuale n. 18 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "macelli aventi una capacità di produzione di carcasce superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno", così come modificato dall'art. 27, comma 43, lett. a, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
 - la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale mediante affissione al proprio Albo Pretorio dal 29 ottobre al 12 dicembre 2012, individuando il responsabile del procedimento;
 - la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 92425 del 29.10.2012, l'apporto istruttorio di competenza;
 - nel corso dell'istruttoria, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenute le seguenti osservazioni:
 - nota prot. n. 104856 in data 11.12.2012, con la quale l'ASL CN 1 ha evidenziato quanto segue:
 - l'incongruenza tra la planimetria presentata (allegato 9) e quella allegata al riconoscimento di idoneità rilasciato dal Ministero della Sanità prot. 600.7/24475/27.71/4467 e prot. 600.7/24475/27.71/4467B del 21.06.1996 e successiva modifica rilasciata dalla Regione Piemonte prot. 2369/27 del 11.02.2003 e prot. 255/02 del 14.02.2003;
 - l'insufficiente indicazione in merito a: capacità massima di macellazione della linea produttiva (capi/ora); ore di macellazione giornaliera (ore/giorno); giornate di macellazione (giorni/settimana);
 - la carente descrizione degli impianti frigoriferi in merito alla potenza refrigerante degli stessi e la relativa capacità di stoccaggio delle celle di refrigerazione (numero di mezzene, tonnellate di frattaglie);
 - l'insufficiente descrizione delle fasi di lavorazione e delle attrezzature utilizzate per: la raccolta del sangue (gestione della maggiore quantità prodotta); la lavorazione delle teste, degli stomaci, del pacchetto intestinale e degli zampini (non considerate nella relazione).
 - I dati sono necessari per definire la capacità di stoccaggio delle celle frigorifere e la potenza degli impianti frigoriferi che rappresentano i parametri oggettivi su cui basare le garanzie quali/quantitative di funzionalità dello stabilimento in funzione dell'aumento della capacità produttiva dell'impianto oggetto dell'istanza (75 ton/giorno - max 250 capi macellati/giorno).
In base a quanto sopra descritto richiede l'integrazione della pratica con i dati mancanti e richiede inoltre:
 - che sia valutato il dimensionamento del depuratore in relazione all'aumento del numero dei capi macellati per evitare l'insorgenza di emissioni odorifere moleste, stante la vicinanza con le abitazioni;
 - il calcolo del numero di mezzi di trasporto (per gli animali vivi in arrivo e per corpi interi o parti di animale o sottoprodotti in uscita) in transito da e per lo stabilimento; lo stesso può determinare un aumento del rumore con conseguente azione di disturbo arrecata agli abitanti delle zone limitrofe;
 - l'indicazione del consumo di acqua per tonnellata di carcassa in relazione a quanto indicato nell'allegato I D.M. 29 gennaio 2007;
 - la planimetria dei locali con indicazione del posizionamento delle tubazioni provenienti dal pozzo esistente, distinte da quelle dell'acquedotto, in quanto non deve essere presente alcuna interferenza tra i due sistemi idrici. Richiesta già effettuata con nota prot. ASL CN 1 n. 0122350 del 24.11.2011 a cui non è pervenuto alcun riscontro;
 - la certificazione di idoneità all'uso alimentare delle cisterne di stoccaggio indicate nella relazione tecnica.
- Richiama, inoltre, il pieno rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 59-4262 del 30.07.2012 "Approvazione linee guida per il controllo igienico sanitario della qualità delle acque utilizzate nelle imprese alimentari e modifica della DGR n. 2-8302 del 03.03.2008 e della DGR n. 11-1664 del 07.03.2011.
- nota prot. n. 104310 in data 10.12.2012, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo – Ufficio Prevenzione ha comunicato di aver espresso parere di conformità antincendio per le attività 87, 15, 18, 91 e 92 del D.M. 16.02.1982, rilasciato in data 25.06.2001, inoltre è stato espresso parere di conformità per l'attività 64 del citato D.M. rilasciato in data 12.11.2007, per le

quali ad oggi non risulta pervenuta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Per tale attività pertanto la ditta, qualora in esercizio, risulta sprovvista di certificato di prevenzione incendi o segnalazione certificata di inizio attività.

Inoltre non sono pervenute richieste di valutazione progetto in ordine all'aumento della capacità di macellazione di carne bovina, necessario qualora ciò comporti modifiche rilevanti alle misure di sicurezza antincendio.

Qualora si prevedano modifiche rispetto a quanto approvato e relative ad attività elencate nel DPR 01.08.2011 n. 151, si invita il titolare a presentare nuova istanza ad ottenere un parere preventivo di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., nei casi ivi previsti, inoltre al termine dei lavori di cui sopra il titolare dell'attività dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R..

- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- Il progetto in esame consiste nell'aumento della capacità produttiva di macellazione della carne bovina oltre le 50 tonnellate al giorno (fino ad un massimo di 75 tonnellate/giorno) tramite un incremento dell'efficienza organizzativa e del ciclo produttivo (non sono previste modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti già esistenti).

L'attività svolta entro l'azienda si articola in aree ben precise (uffici, macello, lavorazione, celle, spedizione, magazzini...) attraverso la successione delle seguenti fasi lavorative:

1. Ricevimento e scarico animali vivi
2. Abbattimento
3. Distacco testa e dissanguamento:
4. Sgarrettamento
5. Spellatura
6. Eviscerazione e toelettatura
7. Spaccatura in mezzene
8. Raffreddamento e conservazione
9. Spedizione e carico

- In data 7 gennaio 2013, l'Organo Tecnico - avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione relativa alla procedura di Verifica, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 7 gennaio 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 23.10.2012 con prot. n. 90772, da parte della Sig.ra Somà Maddalena, legale rappresentante della ditta F.lli Denina s.r.l., con sede legale in Via Gramaglia n. 5, 12073 - Ceva, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che l'attuazione dell'intervento, così come proposto, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

2. DI SUBORDINARE la predetta esclusione al rispetto dell'obbligo di adeguamento degli elaborati progettuali da presentare per i successivi iter amministrativi, sulla base sia delle osservazioni e prescrizioni di cui ai pareri dell'ASL CN1 e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo – Ufficio Prevenzione in premessa riportate, sia delle seguenti prescrizioni fornite, in sede di Organo Tecnico, da parte del Settore Tutela Ambiente e di A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo:

- a) siano minimizzate le emissioni odorigene eventualmente originate dalle fasi di trattamento e stoccaggio dei fanghi prodotti, attraverso l'adozione di opportune strategie di contenimento;
- b) sia verificata l'adeguatezza del dimensionamento del depuratore, a fronte dei nuovi carichi previsti;
- c) sia effettuata una corretta gestione dei fanghi di depurazione a valle dell'impianto di trattamento;
- d) deve essere prodotta adeguata valutazione previsionale di impatto acustico.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori alla Provincia e all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo;
 4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- DA' ATTO**
5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Cuneo, 23.01.2013

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE: Arch. Barbara GIORDANA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
